

Testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero, nonché elemento portante per un adeguato sviluppo dell'attività turistica nazionale.
2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.
3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessari alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale e del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive, tutela la proprietà intellettuale, i tempi di non lavoro e l'accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale e distinguendo le attività artistiche professionali da quelle amatoriali

Art. 2
(Oggetto e principi fondamentali)

1. La presente legge fissa i principi che sovrintendono l'azione pubblica in materia, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse del privato e del privato sociale.
2. Costituiscono principi fondamentali:
 - a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
 - b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale, nonché quale fattore trainante dell'attività economica legata al turismo;
 - c) il sostegno alle attività di produzione nazionale, in particolare della tradizione teatrale musicale e di danza italiana, del grande repertorio classico e moderno e della contemporaneità, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;
 - d) la promozione delle sue finalità sociali anche in un'ottica di relazione fra le culture e l'interculturalità, di sostegno attraverso l'arte terapia nelle aree del disagio fisico e mentale, e di presenza negli istituti di reclusione per favorire il recupero ed il reinserimento sociale;
 - e) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
 - f) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale;
 - g) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta;
 - h) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi;
 - i) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
 - l) la sensibilizzazione e la promozione delle attività di cui alla lettera c) del presente comma nonché del prodotto artistico nei confronti degli spettatori e del pubblico in generale, attraverso l'editoria e gli strumenti della convergenza multimediale;
 - m) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
 - n) il riconoscimento agli organismi dello spettacolo dal vivo della qualifica di piccola e media impresa;
 - o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti del welfare, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria della professione artistica;
 - p) il riconoscimento della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;**
 - q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
 - r) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli della libera concorrenza al fine di salvaguardare la libertà dell'espressione artistica in tutti i suoi generi e manifestazioni e di promuovere pari opportunità di accesso al mercato per le attività e per i fruitori;
 - s) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell'ottica di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo criteri di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità;
 - t) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale possibile strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico;

- u) una adeguata tutela della libera concorrenza nel settore (, anche attraverso un idoneo sostegno all'iniziativa privata) che favorisca la più ampia diffusione ed accessibilità del pubblico allo spettacolo dal vivo.

Art. 3

(Compiti dello Stato)

1. I compiti statali in materia di spettacolo sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali al quale spetta la titolarità del Fondo.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività:
 - a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore;
 - b) promuove, valorizza e sostiene con appositi stanziamenti la conservazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni ed in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
 - c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, e per una migliore comprensione delle culture di Paesi terzi;
 - d) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione Europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, utilizzando la rete diplomatica-consolare e quella degli Istituti italiani di cultura;
 - e) costituisce, d'intesa con il Ministero delle politiche europee, un portale per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;
 - f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
 - g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le diverse piattaforme radiotelevisive per destinare consoni spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
 - h) assicura la conservazione del patrimonio artistico e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
 - l) costituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale.

Art. 4

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata, assume le seguenti funzioni:
 - a) si esprime sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo;

- b) esprime parere preventivo sui provvedimenti del Ministro per i beni e le attività culturali relativi ai criteri e modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo»;
- c) su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, si esprime sulla ripartizione tra le regioni del Fondo per la creatività di cui all'articolo 9 della presente legge,
- d) promuove e coordina intese interistituzionali tese a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
- e) promuove e coordina accordi interistituzionali per la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
- f) promuove e coordina forme di intese e di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- g) promuove e coordina protocolli d'intesa interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
- h) procede alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento pubblico.

Art. 5

(Compiti delle regioni, delle province delle città metropolitane, e dei comuni)

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali previste dalla Parte II, Titolo V della Costituzione, le regioni, le province le città metropolitane e i comuni, in ossequio ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2. In particolare:
 - a) le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
 - b) le regioni favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato;
 - c) le **regioni** svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con la borsa «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 15, comma 6, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione;
 - d) le regioni promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
 - e) le regioni concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi in rete con l'archivio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l;
 - f) le regioni promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile;
 - g) le regioni definiscono, in concorso con i comuni, con le città metropolitane e con le province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e

funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 3;

h) le regioni possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

i) le regioni possono istituire Osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

j) le regioni verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

k) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte e partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai citati criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

l) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

m) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni favoriscono, attraverso convenzioni triennali, il sostegno alle residenze destinate alle attività di teatro, danza e musica, quali progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e tutte le strutture polivalenti, ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di un territorio definito che, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale momento di aggregazione sociale;

n) le città metropolitane ed i comuni effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché l'istituzione con propria legge di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione.

Art 5-bis

(Osservatorio dello spettacolo)

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, è organismo consultivo della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore, ed instaura rapporti continuativi ed organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli Osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
2. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal

vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca, di documentazione e banche dati di soggetti pubblici e privati la cui attività sia di inerenza diretta o indiretta con lo spettacolo dal vivo.

3. All'interno dell'Osservatorio è istituito uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza ai soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni relative ai finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea, nonché per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si correla ad analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee anche al fine di consentire alle attività dello spettacolo dal vivo italiano la più ampia presenza ed integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.
5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 6

(Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo)

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare.
2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata ed acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui al successivo articolo 17 e il parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, sono fissati criteri, modalità, ed incentivi per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.
3. Al fine di garantire il più ampio e libero accesso alle direzioni degli enti a partecipazione pubblica e degli organismi dello spettacolo dal vivo, gli incarichi sono conferiti con pubblici bandi di concorso per titoli.
4. L'Ente teatrale italiano, provvede a:
 - a) valorizzare la conoscenza e la diffusione delle attività del teatro e della danza;
 - b) promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio della classicità e delle sue interpretazioni contemporanee in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso la costituzione di un circuito di teatri greci e di anfiteatri romani;
 - c) istituire l'archivio nazionale;
 - d) fornire consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli Istituti italiani di cultura all'estero nella concertazione e definizione dei fabbisogni e degli obiettivi, nella individuazione delle aree

geografiche e nella realizzazione dei progetti tesi a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività dello spettacolo dal vivo all'estero;

- e) curare l'ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate (dall'ETI) nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;
- f) favorire la costituzione di nuovi momenti di aggregazione, distribuzione ed esercizio teatrale, specie in contesti territoriali meno serviti, anche attraverso accordi di programma con regioni, province, comuni e circuiti teatrali;

5. Le imprese dello spettacolo dal vivo accedono alla concessione delle agevolazioni del credito di imposta e del reinvestimento degli utili, di cui al successivo articolo 10 ed all'erogazione dei finanziamenti pubblici statali.

6. I finanziamenti pubblici statali sono assegnati alle imprese di spettacolo la cui attività assume carattere internazionale, nazionale o territoriale, secondo uno dei seguenti presupposti:

- a) internazionale, quando sia verificato negli ultimi cinque anni nell'ambito di scambi culturali con istituzioni estere;

b) nazionale, quando sia assicurata una funzione socio culturale sull'intero territorio nazionale.

c) territoriale, laddove l'impegno si realizzi in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana, il comune del territorio di residenza e di operatività dell'impresa.

7. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il riconoscimento della funzione, previo parere conforme del Consiglio dello spettacolo dal vivo, è attribuito a tutte le imprese che dimostrino di aver ricevuto sia contributi statali che territoriali negli ultimi cinque anni.

Art. 7

(Riforma del Fondo Unico dello Spettacolo)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo Unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato dalle seguenti ulteriori risorse:
 - a) 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;
 - b) 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
 - c) il 5 per cento dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;
 - d) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo;
 - e) il 20 per cento di fondi Arcus.

Art. 8

(Istituzione del Fondo perequativo)

1. E'istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministro per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:
 - a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
 - b) alla realizzazione, ristrutturazione o ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e con

caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con ARCUS Spa.

2. Al finanziamento del Fondo perequativo, per il primo triennio di applicazione della presente legge, quantificato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo dei residui del Fondo unico dello spettacolo, ovvero delle somme annualmente impegnate e non pagate entro 24 mesi per il sostegno delle attività;
 - b) l'utilizzo del 40% annuo dei proventi della porno tax;
 - c) l'utilizzo del 30% annuo delle multe ed ammende di ogni genere comminate dalle Authority in violazione degli ambiti di competenza cui sono preposte;
 - d) l'utilizzo di una quota annua pari al 30 per cento delle risorse dell'8 per mille dell'Irpef di cui annualmente risulta destinatario lo Stato.

Art. 9

(Istituzione del Fondo per la creatività)

1. E'istituito il Fondo per la creatività, le cui risorse sono destinate alla promozione e sostegno di nuovi talenti dello spettacolo dal vivo, alla loro formazione ed alla realizzazione delle loro creazioni. Le risorse del fondo sono assegnate dalla Conferenza Unificata esaminando e coordinando i diversi progetti che dovranno avere considerazione autonoma e dettagliata nei bilanci delle imprese proponenti.
2. Alla dotazione del fondo per la creatività, per il primo triennio di applicazione della presente legge quantificato in quindici milioni di euro annui, si provvede mediante:
 - a) il 50 per cento delle risorse provenienti dalla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati della criminalità organizzata e dalla vendita di beni immobiliari comunque ad essa attribuibili
 - b) il prelievo alla fonte del 5 per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie.
3. Nell'ambito del fondo per la creatività, il 50 per cento delle risorse annue sono riservate al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori o gruppi musicali e di danza ed alla realizzazione delle loro opere, il 25 per cento annuo per borse di studio a ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo, e per il restante 25 per cento per la promozione della musica, della coreutica e del teatro amatoriali mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale ed agli organismi di formazione di autori ed interpreti di spettacoli contemporanei.
4. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti l'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale, e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra platea e scena.

Art. 10

(Norme di agevolazione ed interventi in materia fiscale)

1. Agli organismi dello spettacolo dal vivo è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente.

2. Gli organismi dello spettacolo dal vivo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese.

3. L'intervento indiretto dello Stato è attuato attraverso:

- a) l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;
- b) i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini;
- c) deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.

4. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

5. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico.

6. Alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo si applica il regime di esenzione fiscale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

7. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni relative alle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, quantificato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti per gli anni 2010, 2011, 2012 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'uopo utilizzando la rimodulazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 11
(Educazione culturale)

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quale momento fondamentale di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue diverse manifestazioni.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed universitarie, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e dell'animazione teatrale, della storia della danza e della pratica tercorea e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
3. Al fine di favorire progetti di educazione culturale e la formazione amatoriale e professionale delle nuove generazioni sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 12

(Formazione professionale ed alta formazione)

1. La Conferenza unificata promuove intese ed accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, promuovendo un coordinamento nazionale delle iniziative formative e di condivisione delle linee di intervento.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, università ed enti preposti, curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione, permanenti e continui, di profili professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, ed assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti **al settore** della pubblica amministrazione.
3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere internazionale per favorire scambi di esperienze, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani artisti.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di classificazione nazionale tra le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e le scuole di ballo, facenti capo agli Istituti superiori di educazione fisica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.

6. L'Accademia d'arte circense promuove specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene e promuove il centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) al fine di istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche ai fini della costituzione di un museo del circo e di metter a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per gli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla competente amministrazione per la definizione di un indirizzo di studi specifico; il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Banca dati professionale degli artisti)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'ENPALS e con la borsa «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 15, comma 6, è istituita una banca dati professionale in cui sono censiti gli artisti, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica del Ministero della direzione medesima.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'inserimento nella banca dati.

Art. 14

(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo)

1. E' riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo o di organizzatore culturale, che, in forza di un contratto scritto di mandato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
 - a) promuovere, trattare e definire le prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
 - b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicita procura;
 - c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
 - d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.
2. Sono altresì assimilati alla figura di agente dello spettacolo gli operatori professionali che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli di musica popolare contemporanea dal vivo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività manageriale ed economica nel settore
4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizione, nelle istituzioni concertistico-orchestrali, nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza, negli organismi di promozione e di formazione del pubblico, nei teatri municipali, nelle rassegne e nei *festival*.

Art. 15

(Interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro)

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure inerenti la contrattualistica e la tutela sociale del lavoratore dello spettacolo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolge la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi indissociabili nell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo"
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le organizzazioni sindacali, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale alle categorie artistiche dei tersicorei e dei ballerini.
4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:
 - a) la costituzione presso l'ENPALS di un apposito fondo;
 - b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei di almeno 25 anni;
 - c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione **semestrale annuale**, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo;

5. I lavoratori di cui al comma 1 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, in modo da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto.

6. Alla «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, sono attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.

Art. 16
(ARCUS Spa)

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo esclusivamente compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative tese a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

Art. 17
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. E' istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal Presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e da 24 membri designati, in osservanza dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

- g) dodici dalla Conferenza unificata e dal sistema delle autonomie locali;
- h) quattro dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- i) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- j) quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro dello spettacolo

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, ed esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. In caso di impedimento il Presidente è rappresentato nelle sue funzioni dal vice Presidente eletto in seno al Consiglio stesso. In caso di impedimento di entrambi presiederà il membro più anziano di età. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di comitati tecnici. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, delibera in materia di:

- a) indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, criteri e modalità di erogazione e concessione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo;
- b) ripartizione della quota parte del Fondo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;
- c) utilizzo di risorse aggiuntive;
- d) sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio;
- e) questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e altri temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai rappresentanti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla Conferenza Unificata nonché dalle associazioni datoriali e sindacali operanti nel settore.

Art.17 bis
(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici, di cui al comma 1 dell'articolo 17, sono composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o su sua delega dal vicepresidente del Consiglio, ed esprimono le proprie indicazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. I comitati tecnici si esprimono su:

- a) la normativa di riferimento del settore e sui suoi criteri e parametri attuativi;
- b) il riparto delle risorse all'interno del settore di riferimento;
- c) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata
- d) l'esame di specifiche questioni inerenti il settore di riferimento.

4. L'attività dei Comitati tecnici è ratificata dal Consiglio dello spettacolo dal vivo .

5. Per la valutazione di cui al comma 3, lettera c) i comitati tecnici dovranno esprimersi tenendo conto dei criteri automatici fissati con apposito decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata.. L'attività dei comitati tecnici sarà ispirata ai seguenti criteri:

- a) la buona amministrazione economica delle attività e la capacità di attrarre risorse da soggetti pubblici, privati, istituzioni straniere ed Unione Europea;

- b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo;
- c) la qualificata presenza all'estero nell'ambito di programmi tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
- d) la continuità del progetto artistico ed imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
- e) la capacità di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale per la creazione di un nuovo pubblico.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 18

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
 - b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;
 - c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
 - d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
 - e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
 - g) l'attività di complessi musicali;
 - h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
 - i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 19
(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
 - b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.
3. I teatri stabili dovranno, in particolare, caratterizzarsi per:
 - a) la capacità di operare stabilmente nell'ambito del territorio di riferimento, svolgendo in modo prevalente, all'interno del medesimo, la propria attività di produzione;
 - b) l'obbligo di allestire opere di autori contemporanei, prevalentemente italiani ed europei;
 - c) la costituzione di un repertorio di opere di riconosciuto valore culturale e conseguente formazione di un nucleo artistico, anche di giovani attori allo scopo di consentire loro un'adeguata qualificazione professionale, con contratti di durata almeno triennale;
 - d) l'adozione minimi di attività diversificati in relazione alle esigenze del territorio di riferimento;
 - e) l'adozione di un tetto massimo agli impegni finanziari relativi all'ospitalità di altre formazioni nelle sale direttamente gestite.

Art. 20
(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

- b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione a tutte le istituzioni di danza riconosciute dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.
3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

Art. 21

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:
 - a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;
 - c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
 - d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;
 - e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
 - f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 - g) la ristrutturazione di aree attrezzate;
 - h) la previsione di agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi equestri in circhi senza animali.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.